

DICHIARAZIONI

Il quadro NR “Nuovi residenti” del modello Redditi 2019 – I° parte

di Luca Mambrin

Mediante la compilazione del **quadro NR “Nuovi Residenti, opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 24-bis Tuir”** del **modello Redditi PF 2019** i contribuenti che rientrano in Italia e trasferiscono la loro residenza possono esercitare o revocare l'opzione per il **regime agevolato** di cui all'[articolo 24 bis Tuir](#).

L'[articolo 1, comma 152, L. 232/2016](#) ha introdotto il citato [articolo 24-bis](#), che prevede e disciplina un **regime fiscale** speciale riservato alle persone fisiche che:

- **trasferiscono la propria residenza in Italia**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#);
- **non sono stati fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta** nel corso dei dieci che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Come precisato anche nella [circolare 17/E/2017](#) l'opzione può essere validamente esercitata anche da coloro che sono **già residenti in Italia** da un periodo d'imposta: in tale ipotesi, ai fini della verifica del presupposto di residenza all'estero nel periodo di osservazione stabilito dalla norma, deve essere computato anche il **periodo d'imposta nel quale si è avuta la residenza fiscale in Italia**.

La stessa [circolare 17/E/2017](#) ha inoltre precisato che **l'accesso al regime** è consentito “*anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del Tuir*”.

Inoltre, da un punto di vista **soggettivo**, l'[articolo 24-bis, comma 6, Tuir](#) dispone che, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, è possibile **estendere l'agevolazione a uno o più dei familiari** di cui all'[articolo 433 cod. civ.](#), purché soddisfino le condizioni per l'accesso al regime.

Sul punto l'Agenzia ha chiarito che l'applicazione del regime agevolato ai familiari può verificarsi anche in **momenti cronologicamente distinti**; in altri termini, **ciascun membro della famiglia potrebbe accedere al regime in un periodo diverso rispetto a quello del contribuente principale** perché, ad esempio, il suo trasferimento in Italia è avvenuto in un **momento successivo**.

L'opzione per il regime consente di assoggettare a **imposizione sostitutiva i soli redditi prodotti all'estero**, individuati ai sensi dell'[articolo 165, comma 2, Tuir](#), il quale stabilisce che “i

*redditi si considerano prodotti all'estero **sulla base di criteri reciproci** a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato".*

Quest'ultima disposizione prevede che un reddito è da considerare come prodotto nel territorio dello Stato quando **sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva situata in Italia**, sulla base di precisi parametri che il legislatore interno ha tipizzato.

Reciprocamente, ai sensi dell'[articolo 165, comma 2, Tuir](#), un reddito si considera **prodotto all'estero** soltanto nelle ipotesi esattamente speculari a quelle previste dall'[articolo 23, commi 1 e 2](#), a prescindere dai criteri di collegamento adottati dallo Stato della fonte.

Restano quindi **esclusi dall'assoggettamento a imposta sostitutiva**, e vengono tassati in **base alle ordinarie disposizioni** vigenti per i soggetti residenti, tutti i **redditi prodotti in Italia**, i quali concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una **base imponibile** che si compone esclusivamente:

- dei **redditi prodotti in Italia**;
- dei **redditi esteri non inclusi nell'opzione**;
- di **eventuali plusvalenze** derivanti da **cessioni di partecipazioni qualificate** realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione (di cui all'[articolo 67, comma 1 lett. e, Tuir](#)).

I redditi prodotti all'estero assoggettati ad imposta sostitutiva **non vanno indicati** nei relativi quadri di determinazione del **reddito della dichiarazione**.

Il contribuente che fruisce del regime agevolato può godere delle **deduzioni e delle detrazioni concesse**, rispettivamente, dall'[articolo 10](#) e dagli [articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis Tuir](#) purché **funzionalmente collegate** ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a **ordinaria imposizione in Italia**.

Rimangono, invece, escluse le **deduzioni** e le **detrazioni** connesse ai **redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva**.

Per effetto **dell'esercizio dell'opzione**, relativamente ai redditi prodotti all'estero è **dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria**, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di **100.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida l'opzione**.

Tale importo è **ridotto a 25.000 euro** per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei **familiari di cui all'[articolo 24-bis, comma 6, Tuir](#)**.

L'imposta **va versata in un'unica soluzione** entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)